sono state tali da provocare perturbazioni nel buon funzionamento del mercato comune ;

considerando d'altronde che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 b), della decisione n. 3-65, la Commissione ha la facoltà di limitare il diritto di allineamento o di imporre l'osservanza dei prezzi minimi qualora le imprese beneficiarie di aiuti si avvalgano di questi introiti supplementari per adottare una politica di prezzi contraria all'ordinato e progressivo risanamento del mercato comune ;

5. considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 b, della decisione n. 3-65, spetta alla Commissione vigilare affinché gli aiuti autorizzati siano devoluti ai fini indicati negli articoli da 2 a 5 ; che, a tale scopo, essa deve essere resa edotta in particolare dell'importo e della ripartizione dei versamenti effettuati, nonché della natura e dell'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati ;

previa consultazione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo del Regno dei Paesi Bassi è autorizzato ad accordare alle miniere olandesi, per l'anno civile 1968, aiuti per complessivi 79,8 milioni di Fl.

Articolo 2

Il governo del Regno dei Paesi Bassi comunicherà alla Commissione, entro il termine massimo del 30 aprile 1969, tutti gli elementi relativi agli aiuti accordati ai sensi della presente decisione, specie per quanto concerne l'importo e la ripartizione dei versamenti effettuati, nonché la natura e l'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore per effetto della sua notificazione al governo del Regno dei Paesi Bassi. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE N. 1994/68/CECA DELLA COMMISSIONE

del 6 dicembre 1968

relativa all'autorizzazione di aiuti accordati dalla Repubblica francese nel 1968 alle imprese dell'industria carbonifera

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5,

visto il protocollo di accordo intervenuto il 21 aprile 1964 tra i governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio speciale di ministri *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 30 aprile 1964, pag. 1099/64 e segg.) ;

vista la decisione n. 3-65 dell'Alta Autorità del 17 febbraio 1965, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carbonifera *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 febbraio 1965, pag. 480/65 e segg.), nonché le successive decisioni di autorizzazione basate sulla stessa (decisioni dell'Alta Autorità nn. 7-66 del 16 marzo 1966 e 18-66 del 14 settembre 1966 ; decisione della Commissione n. 30-67 del 7 novembre 1967) *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* del 25 marzo 1966, pag. 794/66 e segg., del 22 settembre 1966, pag. 2976/66 e segg., e del 22 novembre 1967, n. 284, pag. 7 e segg.),

vista la decisione n. 1-67, del 21 febbraio 1967, relativa ai carboni da coke e al coke destinati all'industria siderurgica della Comunità, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1 *(Gazzetta ufficiale delle*

Comunità europee del 28 febbraio 1967, pag. 562/67 e segg.),

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 3-65, il governo francese ha notificato alla Commissione gli interventi di carattere finanziario che esso si propone di effettuare direttamente o indirettamente a favore dell'industria carbonifera nel corso del 1968 ; che, nell'ambito di questi interventi, i seguenti aiuti sono soggetti ad una procedura di autorizzazione ai sensi della precitata decisione :

1. considerando che gli «Charbonnages de France» riceveranno l'importo di FF 866,6 milioni, destinato a garantire un adeguato ritmo di esecuzione dei programmi di razionalizzazione in corso ; che tale importo costituisce la somma degli aiuti destinati ai diversi bacini minerari, ossia 403,9 milioni di FF per il Nord/Pas-de-Calais, 158,2 milioni di FF per la Lorena e 304,5 milioni di FF per il Centre-Midi ;

2. considerando innanzi tutto che gli aiuti progettati ottemperano al disposto dell'articolo 5 della decisione n. 3-65 ;

considerando infatti che le miniere di carbone francesi continuano a lavorare in perdita e che il governo francese è stato pertanto indotto ad accelerare la riduzione della produzione al di là delle previsioni iniziali ; che rispetto alla produzione realizzata nel 1967, la riduzione da operare nel corso del 1968 è dell'ordine di 2 milioni di tonnellate ; che tale riduzione deve essere ottenuta ricorrendo a provvedimenti di razionalizzazione sia positiva che negativa ; che la progressiva esecuzione di tale programma lascia tuttavia sussistere delle perdite di esercizio per il 1968 ;

considerando che, in mancanza di un aiuto da parte dei pubblici poteri, una siffatta situazione provocherebbe ulteriori chiusure di sedi estrattive ; che questo adeguamento alle condizioni del mercato sarebbe tuttavia tale da provocare gravi perturbazioni nella vita economica e sociale delle regioni interessate ; che infatti l'attività economica si è polarizzata attorno a ciascuna delle miniere di bacino talchè, nonostante gli sforzi già compiuti, continuano a porsi problemi di riconversione ;

3. considerando d'altra parte che gli aiuti previsti non sono tali da compromettere il buon funzionamento del mercato comune ;

considerando innanzi tutto che l'apprezzamento formulato negli anni precedenti sulla ripartizione dell'importo globale fra le varie miniere di bacino resta valido per il 1968 ;

considerando in secondo luogo che, nonostante l'ulteriore notevole incremento degli aiuti rispetto agli anni precedenti, gli Charbonnages de France continuano a registrare un disavanzo ; che inoltre l'evoluzione degli scambi con gli altri paesi della Comunità non permette di costatare una modificazione sensibile della posizione concorrenziale dell'industria carbonifera francese ;

considerando che questo apprezzamento resta valido anche se si tiene conto degli aiuti accordati alle imprese carbonifere ai sensi della decisione n. 1-67 ;

considerando che i ribassi di prezzo intervenuti nel marzo 1968 nel settore dei carboni domestici vanno considerati alla luce di queste constatazioni ; che, in siffatte circostanze e tenuto conto dei molteplici aspetti di carattere sia economico che industriale e sociale da prendere in considerazione nel contesto della decisione n. 3-65, i mutamenti sopravvenuti non sono tali da far costatare una perturbazione nel buon funzionamento del mercato comune ;

considerando d'altronde che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 b), della decisione n. 3-65, la Commissione ha la facoltà di limitare il diritto di allineamento o di imporre l'osservanza dei prezzi minimi qualora le imprese beneficiarie di aiuti si avvalgano di questi introiti supplementari per adottare una politica di prezzi contraria all'ordinato e progressivo risanamento del mercato comune ;

4. considerando che, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 3-65 spetta alla Commissione vigilare affinché gli aiuti autorizzati siano devoluti ai fini indicati negli articoli da 2 a 5 ; che, a tale scopo, essa deve essere resa edotta in particolare dell'importo e della ripartizione dei versamenti effettuati, nonché della natura e dell'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati ;

previa consultazione del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il governo della Repubblica francese è autorizzato ad accordare per l'anno civile 1968 i seguenti aiuti alle miniere dei bacini :

del Nord/Pas-de-Calais	403,9 milioni di FF,
della Lorena	158,2 milioni di FF,
del Centre-Midi	304,5 milioni di FF.

Articolo 2

Il governo della Repubblica francese comunicherà alla Commissione, entro il termine massimo del 30 aprile 1969, tutti gli elementi relativi agli aiuti

accordati ai sensi della presente decisione, specie per quanto concerne l'importo e la ripartizione dei versamenti effettuati, nonché la natura e l'entità dei provvedimenti di razionalizzazione adottati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore per effetto della sua notificazione al governo della Repubblica francese. Essa sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1968.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

DECISIONE N. 1995/68/CECA DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1968

che autorizza il governo della Repubblica federale di Germania a modificare taluni quantitativi dei contingenti all'importazione esenti da dazio doganale nell'ambito delle misure tariffarie per il secondo semestre 1968

(ventinovesima deroga)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 8, 71 e 74,

vista la raccomandazione dell'Alta Autorità n. 1-64, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. 8 del 22 gennaio 1964, pagg. da 99/64 a 106/64),

vista la decisione della Commissione n. 959/68/CECA della Commissione, del 25 giugno 1968, che autorizza deroghe alla raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità *(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. L 164 del 13 luglio 1968, pagg. da 15 a 17),

visto l'accordo del 30 maggio 1968 intervenuto tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti nell'ambito del Consiglio, sulle misure tariffarie da adottare per il secondo semestre 1968 in materia d'importazione in esenzione doganale o a dazi sospesi per taluni contingenti di prodotti siderurgici che rientrano nell'ambito del trattato CECA,

vista la domanda presentata dal governo della Repubblica federale di Germania, che desidera importare, nell'ambito del contingente in esenzione doganale, 6.100 t in luogo delle 5.300 t previste per la fabbricazione di molle e di fili detti « corde per pianoforte », nonché 1.200 t — in luogo delle 200 t previste dalla stessa decisione — di vergella speciale per l'industria di pneumatici,

vista la posizione favorevole adottata nei confronti di tale domanda il 28 novembre 1968 dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti nell'ambito del Consiglio,

considerando che il governo della Repubblica federale di Germania ha motivato la propria domanda richiamandosi alle difficoltà incontrate dagli utilizzatori tedeschi nel procurarsi le forniture desiderate del prodotto in questione all'interno della Comunità,

considerando che la domanda del governo della Repubblica federale di Germania è compatibile con le condizioni di deroga previste all'articolo 3 della raccomandazione n. 1-64 dell'Alta Autorità ; che tali contingenti supplementari non sono tali da pregiudicare gli scopi perseguiti dalla raccomandazione n. 1/64 ; che dette misure doganali favoriscono il mantenimento delle attuali correnti di scambio tra gli Stati membri ed i paesi terzi,

DECIDE :

Articolo 1

La Repubblica federale di Germania è autorizzata ad importare, in aggiunta ai contingenti autorizzati con decisione di deroga n. 959/68/CECA i prodotti seguenti :